# MIGRANTI E SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA E DEL MATRIMONIO. ATTENZIONI CANONICO-PASTORALI

Luigi Sabbarese

Le migrazioni moderne e contemporanee vedono sempre più la diaspora di orientali nelle regioni a presenza latina e favoriscono l'incontro e la reciproca conoscenza non solo tra cattolici e acattolici, sia occidentali sia orientali, ma anche tra cattolici, latini e orientali. Tale incontro interpella sempre più i ministri sacri a rispondere adeguatamente alla sfida della interecclesialità, sia tra cattolici latini e orientali, sia tra cattolici e acattolici, ortodossi e protestanti.

In tale contesto l'esercizio del ministero sacro si presenta come osservatorio privilegiato e ambito di applicazione di questioni che prospettano risoluzioni che investono direttamente la vita pastorale nel rapporto pastori-fedeli, non senza il riferimento agli orientamenti giuridico-normativi.

Ambiti privilegiati di interecclesialità sono soprattutto quelli inerenti alla celebrazione e all'amministrazione dei sacramenti. Tra questi si porrà attenzione specifica ai sacramenti dell'iniziazione cristiana e al matrimonio.

## QUESTIONI SCELTE CIRCA I SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA

# Iniziazione cristiana di fedeli orientali affidati alla cura pastorale dell'Ordinario o del parroco latino

In ossequio alla tradizione orientale<sup>1</sup>, il CCEO sottolinea l'unità dei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana<sup>2</sup>, regola la loro celebrazione ed amministrazione congiunta e conferma lo stretto legame esistente fra questi sacramenti, legame che deve risultare anche dal modo di celebrarli<sup>3</sup>. Battesimo e crismazione del santo Myron devono essere amministrati congiuntamente o comunque poco distanti nel tempo; la crismazione del santo Myron è amministrata, sia congiuntamente col battesimo sia separatamente, da un presbitero; la Divina Eucaristia è amministrata al fedele al più presto (*quam primum*), dopo il battesimo e la crismazione del santo Myron, secondo la norma del diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*.

L'amministrazione della Divina Eucaristia segue, nel più breve tempo possibile, il battesimo e la crismazione. Ovviamente, riguardo ai bambini bisogna usare in merito le opportune cautele. Per l'espressione «al più presto» (quam primum) s'intende il tempo possibilmente susseguente; sicuramente non s'intende l'età in cui i fanciulli posseggono una sufficiente conoscenza e una accurata preparazione, richiesta dal can. 913 § 1 del CIC. Il Coetus de expensione observationum della Pontificia Commissione di revisione non ha voluto sostituire l'espressione quam primum con l'espressione rationabili aetate, come fu proposto; ne ha rinviato la determinazione allo ius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> «Según la doctrina y la praxis de la Iglesia antigua, en oriente, el bautismo, la unción con el sancto myron y la comuníon, forman una celebración unitaria e indivisibile, mediante la cual todo neófito – ya sea adulto o niño – entra en la vida en Cristo»: A. MONTAN, *Iniciación cristiana*, in J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (a cura di), *Diccionario General de Derecho Canonico*, Vol. IV, Pamplona 2012, 582.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> «L'iniziazione cristiana è un unico rito sacramentale che si esprime in tre tappe progressive (battesimo-cresima-Eucaristia) e tra loro fortemente interagenti»: L. MEDDI, *Iniziazione cristiana*, in G. CALABRESE - PH. GOYRET - O.F. PIAZZA (edd.), *Dizionario di ecclesiologia*, Roma 2010, 745. Per l'intricata e problematica relazione tra Eucaristia e iniziazione cristiana e per la sua collocazione all'interno della triade dei sacramenti dell'iniziazione rinvio al mio contributo *Collocazione dell'Eucaristia tra i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Storia e documenti ufficiali recenti*, in G. RUYSSEN (ed.), *The Holy Eucharist in Eastern Canon Law/La Divina Eucaristia nel diritto canonico orientale*, Roma 2010, 47-73.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Istruzione *Il Padre incomprensibile*, n. 57, in EV 15/125.

particolare<sup>4</sup> che dovrebbe evitare di regolare la partecipazione dei bambini alla Divina Eucaristia secondo la normativa latina, limitandosi a determinare il momento che immediatamente segue il battesimo e la cresima e le eventuali cautele da utilizzare. La mens Legislatoris nel can. 697 era di stabilire la celebrazione congiunta dei tre sacramenti di iniziazione cristiana. Qualora, però, le varie Chiese orientali non si sentissero ancora preparate a modificare la loro prassi latina – seguita da lungo tempo fino ad oggi - circa la prima comunione dei bambini orientali rinviata all'età della ragione, potrebbero ristabilire l'antica tradizione della comunione dei bambini, pur riservando una particolare importanza pastorale alla comunione che seguirebbe la prima confessione dei bambini, che richiede, ovviamente, la capacità di percepire il senso del bene e del male, il senso del peccato e dei sacramenti della penitenza e della Divina Eucaristia; si tratterebbe non più della «prima comunione», bensì della «comunione solenne».

Nella tradizione orientale, dunque, questa intima unità dei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana viene significata e manifestata liturgicamente con la loro celebrazione congiunta riguardo sia ai bambini sia agli adulti<sup>5</sup>. Questo legame dei tre sacramenti significa l'unità del mistero pasquale, lo stretto rapporto fra la missione del Figlio e l'effusione dello Spirito Santo, l'unità dell'opera della Santissima Trinità, che viene a prendere dimora nei battezzati<sup>6</sup>.

Nella Chiesa latina i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana vengono amministrati distintamente nel tempo: «Il sacramento della confermazione viene conferito ai fedeli all'incirca all'età della discrezione [...]» (CIC, can. 891), e «per poter amministrare la santissima Eucaristia ai fanciulli, si richiede che essi posseggano una sufficiente conoscenza e una accurata preparazione, così da percepire, secondo la loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di assumere con fede e devozione il Corpo del Signore» (CIC, can. 913 § 1).

Nelle Chiese orientali non è lecito amministrare la Divina Eucaristia a chi è solo battezzato e non cresimato<sup>7</sup>. La prassi latina di ricevere la cresima dopo la Divina Eucaristia, che è il culmine dell'iniziazione cristiana e il perfezionamento del battesimo e della cresima, è difficilmente comprensibile sia per ragioni disciplinari e liturgiche sia per ragioni dottrinali. Nella prassi orientale, come d'altronde anche in quella latina, il contatto del battezzato con il Vescovo è fondamentalmente mantenuto, significato e manifestato con l'uso da parte del presbitero del santo Myron (Crisma) consacrato dal Vescovo o dal Patriarca. Quanto ai bambini, privi di discrezione di giudizio, vale la stessa argomentazione circa il loro battesimo. Il bambino battezzato, cresimato e comunicato viene seguito ed accompagnato nella sua crescita post-battesimale dai genitori, dai padrini, dai catechisti e dall'intera comunità ecclesiale.

L'istruzione della Congregazione per le Chiese Orientali osserva: «La prassi antica è stata mutata negli ultimi secoli in diverse Chiese orientali cattoliche sotto pressioni esterne, sulla base di significati spirituali e pastorali mutuati dai Latini, comprensibili ma estranei a un organico progresso e non in linea con il dinamismo proprio del patrimonio orientale. Là dove la prassi tradizionale è andata perduta, l'applicazione delle norme prescritte in questa materia dal Codice chiederà una vera riforma»<sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lo stesso Coetus non ha accettato la proposta di introdurre nel CCEO i cann. 913 e 914 del CIC circa la prima comunione dei bambini all'età della discrezione, perché «contraria alle tradizioni orientali ed ai postulati del Concilio Vaticano II, OE 6, rinviando anche qui allo ius particulare»: Nuntia 28 (1989) 87-88.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. J. MEYENDORFF, *La teologia bizantina*. Sviluppi storici e temi dottrinali, Casale Monferrato 1984, 233; cf. anche M. MARUSYN, L'unzione col santo Myron, in Nuntia 2 (1976) 13.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cf. SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Ordo initiationis christianae adultorum, editio typica, Typis Poliglottis Vaticanis 1972, nn. 34 e 36, in OCHOA, Leges Ecclesiae, Vol. IV/6201.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. MARUSYN, L'unzione col santo Myron, in Nuntia 2 (1976) 13.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Istruzione *Il Padre incomprensibile*, n. 42, in EV 15/92.

# Il ministro del battesimo

A differenza di quanto avviene nella tradizione latina (cf. can. 861 § 1 del CIC), il can. 677 del CCEO stabilisce che «§ 1. il battesimo ordinariamente è amministrato dal sacerdote; ma la sua amministrazione è di competenza, salvo il diritto particolare, del parroco proprio del battezzando o di un altro sacerdote su licenza dello stesso parroco o del Gerarca del luogo, la quale per grave causa legittimamente si presume. § 2. In caso però di necessità può lecitamente amministrare il battesimo il diacono o, quando questi è assente o impedito, un altro chierico, o un membro di un Istituto di vita consacrata o qualsiasi altro fedele; il padre o la madre, invece, se non è disponibile un altro che conosca il modo di battezzare». A norma poi del can. 678 § 1 del CCEO, fori dal propri territorio per l'amministrazione del battesimo è necessaria la licenza del parroco o del Gerarca del luogo del battezzando. Infatti, «qualsiasi sacerdote che non sia il parroco competente, per amministrare lecitamente il battesimo, deve ottenere la licenza dal parroco proprio del battezzando o dal Gerarca del luogo. Anche per amministrare lecitamente il battesimo nel territorio altrui è richiesta la debita licenza. Se il sacerdote appartiene alla stessa Chiesa sui iuris alla quale il battezzando deve essere ascritto, questa licenza non può essere rifiutata se vi è differenza di Chiesa sui iuris tra il parroco proprio e il battezzando. È una norma importante per salvaguardare il rito inteso secondo il can. 28, ma non è presente nel CIC»<sup>9</sup>.

L'istruzione della Congregazione per le Chiese Orientali commenta: «A differenza di quanto avviene nella tradizione latina ed è ribadito nel can. 861 § 1 del CIC, l'amministrazione ordinaria del battesimo in tutte le tradizioni orientali, richiamate dal CCEO, can. 677 § 1, è riservata a chi è rivestito dalla grazia sacerdotale, e cioè ai Vescovi e ai presbiteri, ad esclusione dei diaconi, ai quali sono imposte le mani "non per il sacerdozio, ma per il servizio" (LG 29). In caso di necessità invece, secondo il can. 677 § 2, lo possono amministrare lecitamente, oltre i diaconi, i chierici, i membri di Istituti di vita consacrata, ed anche "qualsiasi altro fedele", ma non anche "chiunque, mosso da retta intenzione" come invece per la Chiesa latina nel can. 861 § 2 del CIC. Tale differenziazione sottolinea che il battesimo salva l'individuo inserendolo in una comunità ecclesiale. Solo un membro di questa comunità può dunque battezzare» 10.

Il can. 677 § 2 del CCEO non ammette il diacono come ministro ordinario del battesimo, ma solo in caso di necessità<sup>11</sup>. La tradizione orientale non conosce l'amministrazione del battesimo da parte di un pagano, dal momento che considera il ministro come persona investita dallo Spirito Santo, e non solo come causa strumentale materiale del sacramento. In virtù del sacerdozio regale, il laico battezzato può battezzare lecitamente in caso di necessità<sup>12</sup>. Come norma meramente ecclesiastica, corrispondente maggiormente all'ecclesiologia e alla teologia sacramentale delle Chiese orientali, deve essere interpretata in conformità al can. 1495 del CCEO, secondo il quale «si devono considerare irritanti oppure inabilitanti soltanto quelle leggi con le quali si stabilisce espressamente che un atto nullo oppure che una persona è inabile». Di conseguenza, siccome il can.

.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. LORUSSO, *Il culto divino nel* Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. *Commento ai singoli canoni*, Bari 2008, 74.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Istruzione *Il Padre incomprensibile*, n. 46, in EV 15/98-99.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cf. Nuntia 15 (1982) 15: «[...] la proposta non è sostenuta da alcun consultore date le genuine tradizioni orientali riguardanti le competenze dei diaconi». Il canone usa la clausola «in casu autem necessitatis», interpretata da una parte della dottrina con vera necessità; così, ad esempio, D. SALACHAS, L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino. Battesimo, Cresima, Eucaristia nel CCEO e nel CIC, Bologna-Roma 1991, 92; L. LORUSSO, Il culto divino nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, 72. Forse per non eccedere in «interpretazioni troppo estensive ed evitare di concedere tale facoltà in forma abituale»: Ibidem, 73.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Tuttavia il Concilio di Firenze e la Bolla del Papa Eugenio IV *Exultate* Deo, del 22 novembre 1439, insegnano che «ministro di questo sacramento [del battesimo] è il sacerdote, cui per ufficio, compete battezzare, ma in caso di necessità può amministrare il battesimo non solo un sacerdote o un diacono, ma anche un laico, una donna e persino un pagano o un eretico, purché usi la forma della Chiesa e intenda fare quello che fa la Chiesa»: H. DENZINGER, *Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, edizione bilingue, a cura di P. HÜNERMANN, Bologna 1995, 1315.

677 § 2 del CCEO non richiede espressamente, pena la nullità, che in caso di necessità il ministro straordinario del sacramento del battesimo sia un battezzato, si può concludere che una simile richiesta sia solo per la liceità, e che un non battezzato, con retta intenzione, può battezzare validamente anche nelle Chiese orientali <sup>13</sup>.

# Il figlio minorenne di acattolici battezzato nella Chiesa cattolica

Secondo il can. 681 § 5 del CCEO, «il bambino di cristiani acattolici viene battezzato lecitamente se i genitori, oppure almeno uno di essi o colui che ne fa legittimamente le veci, lo richiedono e se ad essi è fisicamente oppure moralmente impossibile recarsi dal proprio ministro». Il CIC non conosce un canone corrispondente, per cui il ministro latino, nelle stesse circostanze, lecitamente battezza il bambino di cristiani acattolici se i genitori, oppure almeno uno di essi o colui che ne fa le veci, lo richiedono e se ad essi è fisicamente oppure moralmente impossibile recarsi dal proprio ministro. In pericolo di morte, poi, il figlio di genitori orientali acattolici può essere battezzato da un ministro cattolico<sup>14</sup>.

Il can. 681 § 5 orientale non determina a quale Chiesa viene ascritto il bambino battezzato da un ministro cattolico, orientale o latino, ma ovviamente il bambino appartiene alla Chiesa dei genitori. Infatti, non è il rito del battesimo che determina l'ascrizione di qualcuno ad una Chiesa sui iuris, ma la Chiesa alla quale sono ascritti i genitori, ai quali spetta la sua educazione; perciò in questo caso non si applica il § 1, 1° dello stesso can. 681 che stabilisce che «perché un bambino sia battezzato lecitamente si esige che vi sia fondata speranza che esso sarà educato nella fede della Chiesa cattolica», e il can. 868 § 1, 1° del CIC che richiede che sia educato «nella religione cattolica». Anche la normativa sulla communicatio in sacris in entrambi i Codici, circa l'amministrazione dei sacramenti ai fedeli ortodossi, non comporta la loro ascrizione alla Chiesa cattolica. Il ministro cattolico lecitamente battezza il bambino, se i genitori lo richiedono e se ad essi è fisicamente oppure moralmente impossibile recarsi dal proprio ministro<sup>15</sup>. «In questo caso, il battesimo non deve essere registrato nel registro dei battesimi della parrocchia cattolica, bensì in un apposito registro diocesano, consegnando il relativo certificato ai genitori. Il ministro di rito latino, invece, non può accogliere la medesima richiesta, essendo tenuto alla norma del can. 868 § 1 del CIC, che non permette l'amministrazione del battesimo senza la fondata speranza che il battezzato sia educato nella religione cattolica. Ad ogni modo, occorre aver presente che ormai in parecchie città d'Italia esistono comunità e Chiese orientali non cattoliche con i loro sacerdoti legittimi. Tale fattispecie si presenta quindi molto raramente» 16. «Se i genitori cristiani non cattolici chiedono il battesimo del loro figlio nella Chiesa cattolica affinché sia cattolico, occorre valutare anzitutto le loro motivazioni e la realistica speranza della sua futura educazione cattolica, nonché le eventuali ripercussioni dell'atto nei rapporti ecumenici. La richiesta dovrà essere formalizzata per iscritto e il battesimo sarà registrato nel libro dei battesimi della corrispondente parrocchia cattolica (orientale o latina), annotando pure a quale Chiesa sui iuris cattolica appartiene il neobattezzato. Nella misura del possibile, il ministro sia un sacerdote cattolico orientale della Chiesa sui iuris a cui verrà ascritto il battezzando, e il battesimo sia amministrato secondo le prescrizioni liturgiche di tale Chiesa, che

-

<sup>16</sup> Vademecum, n. 10, in ECEI 8/3408.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cf. P.J. Vere, Canon 677: Non-Baptized Person as Minister of Baptism, in F.S. Pedone - J.I. Donlon (a cura di), Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2000, Washington 2000, 163-164. Sul punto cf. anche M. Mingardi, La cura pastorale dei fedeli orientali nelle circoscrizioni latine, in Quaderni di diritto ecclesiale 21 (2008) 73. Più diffusamente sulla vietata amministrazione del battesimo da parte di un pagano secondo il CCEO, rimando a P. SZABÓ, La validità del battesimo amministrato da un pagano nelle discipline delle Chiese orientali, in Folia canonica 11 (2008) 241-255.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, UFFICIO NAZIONALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO-UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, n. 9, in ECEI 8/3407 [= *Vademecum*, n. 9, in ECEI 8/3407].

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cf. J.H. PROVOST, Canon 681: Orthodox Parents Request Latin Baptism of their Infant, in F.S. Pedone - J.I. Donlon (a cura di), Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2000, 164-167.

in genere ne prevedono il conferimento insieme alla crismazione (confermazione) e all'eucaristia. Se non è presente un ministro orientale della Chiesa a cui apparterrà il battezzando, il Vescovo diocesano potrà designare un sacerdote, anche latino, con la facoltà di amministrare, insieme al battesimo, la cresima, qualora si ravvisi una "grave causa", e l'eucaristia, seguendo il rito liturgico proprio del ministro celebrante, a meno che questi abbia la facoltà di biritualismo» <sup>17</sup>.

Tuttavia il can. 900 del CCEO prevede che il bambino possa essere accolto nella Chiesa cattolica se i genitori non si oppongono; in questo caso bisogna provvedere alla sua educazione nella fede della Chiesa cattolica e seguire le indicazioni del *Vademecum*: «I genitori cristiani non cattolici, quando chiedono il battesimo del loro figlio nella Chiesa cattolica perché sia cattolico e riceva un'educazione cattolica, nella misura del possibile devono presentare il proprio certificato di battesimo, per determinare a quale Chiesa *sui iuris* sarà ascritto il battezzando. Se i genitori appartengono a Chiese o comunità ecclesiali diverse, di regola il figlio sarà ascritto alla Chiesa *sui iuris* cattolica corrispondente a quella del padre. Non è conveniente scegliere per il figlio una Chiesa *sui iuris* non corrispondente a quella dei genitori. I figli di genitori ortodossi che chiedono il battesimo dopo aver compiuto il quattordicesimo anno di età possono scegliere liberamente di essere ascritti o nella Chiesa latina o in un'altra Chiesa rituale *sui iuris*. "Si eviti tuttavia di consigliare loro qualche cosa che possa ostacolare la loro ascrizione a una Chiesa che è più affine alla loro cultura"» <sup>18</sup>

#### Il ministro della cresima

Per quanto riguarda il ministro della crismazione, a differenza di quanto avviene nella tradizione latina (cf. can. 861 § 1 del CIC), il can. 694 del CCEO prescrive: «Per tradizione delle Chiese orientali la crismazione del santo Myron è amministrata, sia congiuntamente col battesimo sia separatamente, da un presbitero».

Mentre nella Chiesa latina, «ministro ordinario della confermazione è il Vescovo» o anche «il presbitero provvisto di questa facoltà in forza del diritto comune o per speciale concessione della competente autorità» (CIC, can. 882), il can. 694 del CCEO conferma l'antica tradizione delle Chiese orientali, secondo la quale, ministro del sacramento della crismazione del santo Myron, celebrato insieme o fuori del battesimo, è il presbitero. È ovvio che se nella celebrazione del battesimo partecipa il Vescovo, anche in forma non ufficiale, è lui che deve conferire l'unzione crismale, mentre il sacerdote recita le altre preghiere.

Il canone richiama quanto è stato deciso dal decreto conciliare OE 13: «La disciplina circa il ministro della s. cresima, vigente fino dai più antichi tempi presso gli orientali, sia pienamente ristabilita. Perciò i sacerdoti possono conferire questo sacramento con crisma benedetto dal Patriarca o dal Vescovo».

Nel formulare il can. 696<sup>19</sup> del CCEO, il Legislatore, modificando la legislazione precedente contenuta nel can. 782 §§ 4-5 del CIC/17<sup>20</sup>, ha voluto anzitutto sottolineare che le Chiese orientali e

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibidem*, n. 11, in ECEI 8/3409.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibidem*, nn. 12-13, in ECEI 8/3410-3411.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> «§ 1. Tutti i presbiteri delle Chiese orientali possono amministrare validamente la crismazione del santo Myron, sia congiuntamente col battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli cristiani di qualunque Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina. § 2. I fedeli delle Chiese Orientali possono ricevere validamente la crismazione del santo Myron anche dai presbiteri della Chiesa latina, secondo le facoltà di cui essi sono provvisti. § 3. Qualsiasi presbitero amministra lecitamente la crismazione del santo Myron solamente ai fedeli della propria Chiesa *sui iuris*; per quanto riguarda poi i fedeli delle altre Chiese *sui iuris*, la amministra lecitamente se si tratta di propri sudditi, di coloro che egli battezza per altro titolo legittimo, o di coloro che si trovano in pericolo di morte, salve restando sempre le convenzioni stipulate tra Chiese *sui iuris* in questa materia».

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cf. anche S. CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI, Decretum *Cum ex can. 782 § 4 CIC*, de sacramento Confirmationis administrando etiam fidelibus orientalibus a presbyteris latini ritus, qui hoc indulto gaudent pro fidelibus sui ritus, 1 maii 1948, in *AAS* 40 (1948) 422-423.

la Chiesa latina «godono di pari dignità, così che nessuna di loro prevale sulle altre per ragione di rito, e godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi» (OE 3).

Tenendo conto che nelle Chiese orientali il battesimo è amministrato ordinariamente dal sacerdote, mentre il diacono può lecitamente amministrarlo in caso di necessità (can. 677 del CCEO); considerando, poi, che per antica tradizione, a tutti i fedeli orientali, bambini e adulti, la crismazione del santo Myron viene amministrata congiuntamente col battesimo da un presbitero; e, infine, tenendo presente che la prima comunione viene amministrata ai fedeli orientali, bambini e adulti, al più presto dopo il battesimo e la crismazione del santo Myron (can. 697), dalle norme del CCEO sull'amministrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana sorgono alcune questioni di indole interecclesiale circa il diritto da applicare nell'amministrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana ai fedeli orientali affidati, a norma del can. 38 del CCEO, alla cura pastorale di un Ordinario o parroco latino.

Seguendo OE 4, è dovere di tutti gli Ordinari e parroci latini, alle cui cure sono affidati dei fedeli orientali, di provvedere in ogni modo, affinché questi fedeli conservino il rito della propria Chiesa, lo coltivino e lo osservino con tutte le loro forze e favoriscano le relazioni con l'autorità superiore della loro Chiesa. Ciò implica una particolare vigilanza dell'Ordinario latino in materia sacramentale, tenendo conto delle differenze tra la disciplina orientale e latina, e che in questo campo non si dovrebbe applicare, di regola, il principio *locus regit actum*, bensì il diritto personale a cui sono soggetti i fedeli orientali dovunque essi risiedano.

Quando un presbitero latino battezza per un legittimo titolo un bambino di genitori orientali, lo deve anche cresimare, se è provvisto della facoltà di confermare; gli può anche amministrare al più presto la comunione. Inoltre, nel tempo successivo, il presbitero latino non deve rifiutare ai bambini orientali, battezzati e cresimati, la comunione sotto la specie del vino. Quando un presbitero orientale per un legittimo titolo battezza un bambino di genitori latini, non gli è lecito conferire anche i sacramenti della confermazione e della comunione. Lo potrebbe fare secondo le convenzioni eventualmente stipulate tra le Chiese orientali *sui iuris* e la Chiesa latina in questa materia.

Per la confermazione di un bambino acattolico da parte di un ministro cattolico «occorre fare presente che molto probabilmente questi ha già ricevuto i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana. Se non ha ricevuto il sacramento della confermazione – eventualità piuttosto rara –, il ministro latino non può comunque cresimarlo»<sup>21</sup>.

# Preparazione al battesimo e istruzione cristiana

Quanto alla preparazione al battesimo, il can. 686 § 2 del CCEO stabilisce: «Il parroco provveda che i genitori del bambino da battezzare, come pure coloro che stanno per assumere la funzione di padrino, siano istruiti convenientemente sul significato di questo sacramento e sugli obblighi che ne derivano e siano preparati bene alla celebrazione del sacramento». La stessa norma prescrive il CIC al can. 851, 2°.

Sarebbe, perciò, auspicabile che il parroco latino, nella cui parrocchia dimorano fedeli orientali che non hanno un proprio parroco, provvedesse ad illustrare ai genitori e padrini orientali anche i valori spirituali e catechetici orientali sul battesimo e in genere sull'iniziazione cristiana oppure chiedere l'aiuto di persone che appartengono a questa tradizione o che la conoscono. Tutti coloro che, orientali o latini, per ragione di ufficio, di ministero o di altro incarico hanno a che fare con i fedeli di un'altra Chiesa *sui iuris*, orientale o latina, devono essere formati accuratamente nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa. «Questo sembra evidente da sé; tuttavia la storia è testimone del grande torto fatto da persone che, nella persuasione che il rito latino fosse

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Vademecum, n. 19, in ECEI 8/3417.

superiore, hanno tentato di imporlo sugli orientali senza preoccuparsi minimamente di apprendere che cosa questi realmente possedessero»<sup>22</sup>.

## Il padrino latino nel battesimo di cattolici orientali

Il can. 684 § 1 del CCEO stabilisce che l'istituzione del padrino nel battesimo è un'antichissima tradizione delle Chiese. Il padrino amplia, in senso spirituale, la famiglia del battezzato. Per sottolineare questa paternità spirituale creata dal battesimo, il can. 811 del CCEO conserva l'impedimento matrimoniale dirimente tra il padrino e il battezzato e i suoi genitori, mentre il CIC lo ha abolito.

Come è noto, la funzione del padrino è di presentare il bambino da battezzare e di collaborare con i genitori perché in seguito il bambino giunga alla professione personale della fede e la esprima nella realtà della vita; e di assistere nell'iniziazione cristiana il battezzando adulto, aiutandolo prima del battesimo alla preparazione spirituale al sacramento, e dopo il battesimo sostenendolo perché perseveri nella fede e nella vita cristiana (CCEO, can. 684 § 2; CIC, can. 872).

Il can. 685 § 1, 1° e 2° del CCEO stabilisce che, «perché uno possa adempiere validamente la funzione di padrino si richiede che sia stato iniziato ai tre sacramenti del battesimo, della crismazione del santo Myron e dell'Eucaristia, ed appartenga alla Chiesa cattolica [...]». La stessa norma prescrive anche il CIC al can. 874 § 1, 3°. Mentre nelle Chiese orientali difficilmente si verifica il caso di un battezzato non ancora cresimato, dato che battesimo e cresima vengono amministrati congiuntamente, nella Chiesa latina, la confermazione è rinviata sempre ad una età più matura. Perciò, il fedele latino che non è ancora confermato, mentre partecipa già alla comunione eucaristica, non può assumere validamente la funzione di padrino nel battesimo di un orientale.

# Padrino non cattolico nel battesimo di cattolici

Il can. 685 del CCEO prescrive le condizioni richieste per adempiere validamente la funzione di padrino. Tra altro, si richiede che sia cattolico (cf. CIC, can. 874 § 1, 3°).

Per quanto riguarda l'ammissione di fedeli non cattolici alla funzione di padrino, il can. 685 § 3 permette che, per una giusta causa, un orientale non cattolico (ortodosso) possa fungere da padrino, ma sempre assieme a un padrino cattolico. Mentre secondo il can. 874 § 2 del CIC, «non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo».

Il direttorio ecumenico del 1993, al n. 98, distinguendo tra ortodossi e protestanti, stabilisce in merito: «Secondo il pensiero cattolico, i padrini e le madrine, nell'accezione liturgica e canonica, devono essere membri della Chiesa o della Comunità ecclesiale nella quale viene celebrato il battesimo. Essi non si assumono soltanto la responsabilità dell'educazione cristiana della persona battezzata (o cresimata) in qualità di parente o amico; essi sono lì pure come rappresentanti di una comunità di fede, garanti della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del candidato. Basandosi sul battesimo comune, e a causa dei vincoli di parentela o di amicizia, un battezzato che appartiene a un'altra Comunità ecclesiale (protestante) può tuttavia essere ammesso come testimone del battesimo, ma soltanto insieme con un padrino cattolico. Un cattolico può svolgere la medesima funzione nei confronti di una persona che deve essere battezzata in un'altra Comunità ecclesiale. In forza della stretta comunione esistente tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali ortodosse, è consentito, per un valido motivo, ammettere un fedele orientale (ortodosso) con il ruolo di padrino congiuntamente a un padrino cattolico (o una madrina) al battesimo di un bambino o di un adulto cattolico, a condizione che si sia sufficientemente provveduto all'educazione del battezzato e che sia riconosciuta l'idoneità del padrino. Il ruolo del padrino a un battesimo conferito in una Chiesa orientale ortodossa non è interdetto a un cattolico, se vi è invitato. In tal caso l'obbligo di prendersi

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> G. NEDUNGATT, Presentazione del CCEO, in EV 12/898.

cura dell'educazione cristiana spetta in primo luogo al padrino (o alla madrina) che è membro della Chiesa nella quale il bambino è battezzato»<sup>23</sup>.

È da notare, tuttavia, che l'impedimento matrimoniale tra padrino e battezzato si contrae solo tra padrino cattolico e battezzato.

#### L'annotazione del battesimo

Quanto all'annotazione del battesimo nel libro parrocchiale dei battezzati, il can. 689 § 1 del CCEO prescrive che il parroco del luogo dove è stato celebrato il battesimo deve annotare, nel libro dei battesimi, i nomi dei genitori, dei padrini e del ministro, il luogo e la data di nascita e di battesimo, aggiungendo anche l'annotazione della Chiesa *sui iuris*, alla quale il battezzato viene ascritto. Il CIC al corrispondente can. 877 § 1 non comprende la menzione di quest'ultima annotazione.

In modo più generale, il can. 37 del CCEO stabilisce che «ogni ascrizione a una Chiesa *sui iuris* o passaggio a un'altra Chiesa *sui iuris* sia annotato nel libro dei battezzati della parrocchia anche, se è il caso, della Chiesa latina, dove è celebrato il battesimo». Il can. 535 § 2 del CIC contiene questa prescrizione in merito al cambiamento di rito, che può avvenire, per esempio, nel matrimonio interecclesiale (CCEO, cann. 33-34; CIC, can. 112 § 1, 1°-2°).

I cann. 689 § 1 e 37 del CCEO «colmano una lacuna del CIC e riguardano esplicitamente anche la Chiesa latina. Dall'osservanza di queste norme potrebbe dipendere anche la validità del matrimonio»<sup>24</sup>. Il can. 37 del CCEO riguarda, dunque, espressamente anche i parroci della Chiesa latina, qualora un orientale fosse battezzato in una parrocchia latina o qualora un orientale, affidato alla cura pastorale di un parroco latino, fosse passato legittimamente alla Chiesa latina.

#### L'annotazione della cresima

Quanto all'annotazione della crismazione negli appositi libri parrocchiali, la norma orientale stabilisce che «se la celebrazione della crismazione del santo Myron non si fa assieme al battesimo, il ministro è obbligato a informare il parrocc del luogo dove è stato amministrato il battesimo» (CCEO, can. 695 § 2). È da notare, tuttavia, che nelle parrocchie orientali non ci sono in genere che i libri dei battezzati in cui si annota congiuntamente anche la cresima, mentre nella Chiesa latina il libro dei battesimi è distinto da quello delle cresime. Può pertanto accadere con una certa frequenza che nella certificazione canonica del battesimo di un fedele orientale, cattolico o ortodosso, non sia fatta alcuna menzione della cresima. Ciò non autorizza affatto il parroco cattolico, orientale o latino, a mettere in dubbio che sia stata conferita la cresima.

### Attenzione a peculiari situazioni dei catecumeni

Non è raro il caso di migranti acattolici o non battezzati che chiedono il battesimo nella Chiesa cattolica. Tale richiesta può essere motivata da svariate ragioni e con un diversificato grado di consapevolezza: integrazione sociale, maggiore radicamento nel paese di accoglienza, stima per il cristianesimo, scarsa percezione delle differenze tra il cattolicesimo e il cristianesimo ortodosso, anglicano o protestante in genere.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> CONSEIL PONTIFICAL POUR L'UNITE DES CHRETIENS, Directoire *La recherche de l'unité*, n. 98, in *AAS* 85 (1993) 1079-1080.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> J. Prader, La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi, Roma 1993, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cf. CONSEIL PONTIFICAL POUR L'UNITE DES CHRETIENS, Directoire *La recherche de l'unité*, n. 99a, in *AAS* 85 (1993) 1080.

D'altra parte, è anche vero che è difficile ottenere vantaggi materiali dall'appartenenza alla Chiesa cattolica, perciò avviene molto di rado che la richiesta del battesimo sia fatta con intenzioni decisamente fraudolente o totalmente estranee al sentimento religioso.

Non si deve perciò essere eccessivamente diffidenti né scoraggiare chi chiede il battesimo; è, invece, pastoralmente più efficace comprendere e verificare accuratamente le motivazioni di tali richieste, perché possano eventualmente essere approfondire durante il precatecumenato e il catecumenato.

Per chi appartiene all'Islam, la conversione al cristianesimo è una scelta molto difficile e potenzialmente pericolosa, perciò si dovranno adottare le cautele necessarie per proteggere i catecumeni.

Altre situazioni di vita, come la malattia, la detenzione, la residenza temporanea all'estero per motivi legati allo studio ecc., possono consigliare di realizzare il catecumenato e la celebrazione dell'iniziazione cristiana all'interno di ospedali, carceri o centri per universitari.

La richiesta del battesimo a volte può essere motivata da progetti matrimoniali: in tal caso è bene chiarire che non solo è possibile, ma in molti casi è auspicabile o addirittura necessario celebrare il matrimonio prima del battesimo.

Non sempre però è possibile risolvere i problemi connessi a precedenti matrimoni: per questo motivo si deve comprendere con esattezza quale sia la situazione dei richiedenti il battesimo, per stabilire se essa possa essere compatibile con la disciplina ecclesiale e per non illudere le persone circa la possibilità di ricevere i sacramenti.

Vi potrebbero essere dei genitori ortodossi che chiedono i sacramenti dell'iniziazione cristiana per i loro figli (7-14 anni). Il battesimo inserisce definitivamente in una Chiesa. Perciò, prima di prendere una decisione definitiva, sarà bene che il parroco cattolico consulti l'Ufficio eparchiale per il catecumenato e l'Ufficio eparchiale per l'ecumenismo. In ogni caso occorre da parte cattolica grande discrezione perché non sembri che si faccia del proselitismo (cf. can. 900 del CCEO).

In questo caso bisogna determinare la Chiesa di ascrizione. I genitori cristiani acattolici potrebbero presentare il certificato del loro battesimo per determinare l'appartenenza alla Chiesa *sui iuris* corrispondente; oppure potrà essere ascritto alla Chiesa *sui iuris* del padrino cattolico<sup>26</sup>.

Vi potrebbero essere anche genitori non battezzati che chiedono i sacramenti dell'iniziazione cristiana per i loro figli (7-14 anni). In questo caso è giusto chiedersi quali garanzie possano offrire per la loro educazione cristiana cattolica. Tuttavia, se non è opportuno acconsentire troppo frettolosamente alle loro richieste, non si deve escludere a priori questa possibilità, essendo la conversione, per alcune religioni, duramente sanzionata. Perciò, permettere ai propri figli di aderire al cristianesimo è il massimo che questi genitori possano consentire. Va sottolineato a questo proposito l'importante ruolo dei padrini e dell'intera comunità cristiana. Si ascoltino con attenzione le domande di queste persone, senza timore di interrogarle rispettosamente ma anche in modo approfondito per conoscere le loro motivazioni, aiutandole anche a soppesare le conseguenze di un'eventuale accoglienza delle loro richieste. Il can. 29 § 2, 3° CCEO stabilisce: «Se invece il figlio, che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età: è di genitori non battezzati, è ascritto alla Chiesa *sui iuris* alla quale appartiene colui che si è assunto la sua educazione nella fede cattolica».

Quando una coppia di non battezzati è sposata civilmente e chiede il battesimo, essi partecipano all'itinerario catecumenale e poi ricevono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. A quel punto, il battesimo "retroagisce" e il matrimonio naturale diviene sacramento. In tali casi è sufficiente annotare nella stessa data del battesimo il matrimonio in calce all'atto). Se avranno bisogno dell'atto di matrimonio, si rivolgeranno al Municipio, oppure presenteranno la copia dell'unico atto di battesimo, crismazione e matrimonio.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cf. *Vademecum*, nn. 10-13, in ECEI 8/3408-3411.

Quando si tratta di una coppia sposata civilmente, dove uno è catecumeno e l'altro cattolico, è bene che si sposino prima del battesimo con dispensa per disparità di culto (e con licenza dell'Ordinario/Gerarca del luogo per la parte cattolica che ha attentato matrimonio civile pur essendo tenuta alla forma canonica, oltre che per essersi sposati con matrimonio civile).

Anche quando una coppia non convive e non è sposata né in chiesa né civilmente, dove una parte è cattolica e l'altra catecumena, durante il catecumenato, prima del battesimo, è bene che si sposino in chiesa con il matrimonio concordatario e con la dispensa per disparità di culto.

Se invece la coppia convive e una parte è cattolica e l'altra catecumena, prima di completare il catecumenato e prima di ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana, devono sposarsi in chiesa con la dispensa per disparità di culto.

Se la coppia è sposata civilmente e una parte diventa catecumeno, ma l'altro non è battezzato, i sacramenti dell'iniziazione cristiana ricevuti da un coniuge rendono l'unione consacrata con disparità di culto (va annotata nell'atto di battesimo).

Un catecumeno sposato civilmente con un cattolico, ma divorziato, può ricevere il battesimo e celebrare nuove nozze concordatarie.

Nel caso di catecumeno proveniente da un matrimonio cattolico con dispensa per disparità di culto, ma in seguito divorziato, occorre verificare la possibilità di dichiarare nullo quel matrimonio, nel caso voglia risposarsi. Conclusa la pratica, può essere battezzato e celebrare nuove nozze. Oppure, non fa nessuna pratica, ma vive da solo e può essere battezzato.

Il catecumeno sposato civilmente con un non battezzato, ma divorziato e risposato civilmente con un battezzato, non potrà ricevere il battesimo, perché la Chiesa ritiene valido e indissolubile il matrimonio civile tra due non battezzati. In tali casi si consiglia di far esaminare la situazione al Tribunale ecclesiastico per la verifica di una eventuale dichiarazione di nullità.

## QUESTIONI SCELTE CIRCA IL MATRIMONIO

## Il matrimonio tra una parte cattolica latina e una parte cattolica orientale

Sia il CCEO, nel can. 778, sia il CIC, nel can. 1058, prescrivono che possono celebrare il matrimonio tutti coloro ai quali non è proibito dal diritto. Inoltre, sia il can. 1059 del CIC sia il can. 780 § 1 del CCEO stabiliscono che «il matrimonio dei cattolici, anche se una sola parte è cattolica, è regolato non solo dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva restando la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio».

Ovviamente, per «matrimonio dei cattolici» nel CCEO s'intende quello dei cattolici orientali, e nel CIC quello dei cattolici latini. Per «diritto canonico» nel CCEO s'intende quello orientale, comune e particolare (cann. 1493, 1490-1491). Per «diritto canonico» nel CIC s'intende quello latino, universale e particolare (cann. 11-13). Inoltre, tra le due discipline matrimoniali, orientale e latina, ci sono delle differenze in materia di impedimenti, di dispense, di consenso condizionato, e specie in materia di forma canonica e di ministro. In ambito matrimoniale, di regola, si applica il diritto delle persone e non quello del luogo di celebrazione del matrimonio.

Per quanto riguarda gli impedimenti, vige il principio secondo il quale, «l'impedimento, anche se sussiste da una sola delle parti, rende tuttavia invalido il matrimonio» (CCEO, can. 790 § 2; CIC/17, can. 1036 § 3). Per analogia questo principio potrebbe essere invocato anche in materia di dispense, di consenso condizionato, e specie di forma canonica, in quanto tutti i fedeli orientali sono tenuti a osservare il proprio rito in ogni luogo (OE 4 e 6; CCEO, can. 40 § 3).

## Il diritto da applicare nel matrimonio tra una parte cattolica e una parte acattolica

Il can. 780 § 2 del CCEO<sup>27</sup>, che non ha equivalente nel CIC, è nuovo e presenta una sostanziale innovazione, rispetto alla legislazione precedente, codificando così la giurisprudenza dei Tribunali apostolici<sup>28</sup>.

Anzitutto è da sottolineare la valenza ecumenica del can. 780 del CCEO, «che riconosce il diritto matrimoniale di altre Chiese e comunità cristiane non cattoliche in determinate situazioni, mentre il CIC presenta al riguardo una lacuna giuridica che può avere gravi conseguenze nei matrimoni misti» <sup>29</sup>; Prader la ritiene «una grave lacuna» <sup>30</sup>.

Queste norme introducono una modifica essenziale rispetto al diritto precedente. Il can. 1016 del CIC/17 e il can. 5 del m.p. *Crebrae allatae* stabilivano che «il matrimonio dei battezzati è regolato non solo dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva restando la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del medesimo matrimonio»<sup>31</sup>.

Prima del Vat. II, nella dottrina e nella prassi, si sosteneva la tesi che alle leggi meramente ecclesiastiche erano tenuti tutti i battezzati nella Chiesa cattolica e fuori della medesima (cf. CIC/17, can.12)<sup>32</sup>. Questa dottrina si basava sulla concezione della Chiesa cattolica come l'unica depositaria della salvezza, e quindi sulla esclusività di ecclesialità e di sacramentalità che rivendicava per se stessa, e si traduceva in norma giuridica, secondo la quale tutti i battezzati, anche quelli separati dalla comunione cattolica, sono soggetti alle leggi ecclesiastiche della Chiesa cattolica. Per cui «i battezzati acattolici delle Comunità ecclesiali separate in Occidente erano soggetti alle leggi ecclesiastiche del CIC/1917 fino all'entrata in vigore del CIC/1983. I battezzati acattolici di rito orientale erano soggetti alla legislazione delle Chiese orientali cattoliche, ad eccezione della forma canonica della celebrazione del matrimonio (can. 90, § 2 m.p. *Crebrae allatae*), fino alla promulgazione del decreto conciliare *Unitatis redintegratio* (21 novembre 1964)»<sup>33</sup>.

Il Vat. II ha elaborato e approfondito l'ecclesiologia della piena comunione e dei gradi di comunione imperfetta delle altre Chiese e Comunità ecclesiali con la Chiesa cattolica, per cui la suddetta tesi non poteva più essere sostenuta. Il can. 11 del CIC e il can. 1490 del CCEO introducono un nuovo principio, secondo il quale, «sono tenuti alle leggi meramente ecclesiastiche i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti e che hanno sufficiente uso di ragione e, se non è

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> «Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte battezzata acattolica, salvo restando il diritto divino, è regolato anche: 1° dal diritto proprio della Chiesa o della Comunità ecclesiale alla quale la parte acattolica appartiene, se questa Comunità ha un proprio diritto matrimoniale; 2° dal diritto al quale è tenuta la parte acattolica, se la Comunità ecclesiale alla quale appartiene è priva di un diritto matrimoniale proprio».

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, Decisio Part., Nullitas matrimonii inter Orthodoxos absque ritu sacro initi declaratur, et modus procedendi in iisdem similibusque causis statuitur, 28 novembris 1970, in *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, collegit, digessit notisque ornavit Xaverius OCHOA, Vol. IV, Commentarium pro Religiosis, Roma 1974, col. 5927 [= OCHOA, *Leges Ecclesiae*, Vol. IV/5927]. ID., Decisio Part., De nullitate matrimonii inter duos Orthodoxos ritus byzantini-romeni initi absque ritu sacro, 7 iulii 1971, in OCHOA, *Leges Ecclesiae*, Vol. IV/6135; ID., Decisio Part., Matrimonium inter partes graeco-orthodoxam et anglicanam coram ministro anglicano initum declarari potest nullum ob defectum ritus sacri si partes ministrum orthodoxum in loco commode adire poterant, 18 aprilis 1972, in OCHOA, *Leges Ecclesiae*, Vol. IV/6257; ID., Sententia Part., Nullitas matrimonii inter schismaticos armenos contracti declaratur ob defectum forame seu ritus sacri, 23 novembris 1974, in OCHOA, *Leges Ecclesiae*, Vol. V/6891-6895.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> G. NEDUNGATT, La presentazione del CCEO, in EV 12/901.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> J. PRADER, Divine worship and the sacraments (cc. 667-895), in G. NEDUNGATT (ed.), A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of Eastern Churches, Rome 2002, 545.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> «Baptizatorum matrimonium regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus».

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> CIC/17, can. 12: «Legibus mere ecclesiasticis non tenentur qui baptismum non receperunt, nec baptizati qui sufficienti rationis usu non gaudent, nec qui, licet rationis usum assecuti, septimum aetatis annum nondum expleverunt, nisi aliud iure expresse caveatur». Ne consegue che «legibus mere ecclesiasticis tenentur» tutti i battezzati, cattolici e acattolici, i quali «sufficienti rationis usu gaudent» e «septimun aetatis annum expleverunt».

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale*, 44-45.

espressamente disposto diversamente dal diritto, che hanno compiuto il settimo anno di età». Questo nuovo principio trova nell'attuale legislazione, specie matrimoniale, una immediata applicazione<sup>34</sup>, mentre nel can. 1 del CIC si stabilisce che «i canoni di questo Codice riguardano la sola Chiesa latina», e il can. 1 del CCEO dichiara che «i canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche».

LG 8, dopo aver affermato che l'unica Chiesa di Cristo, che nel simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica, e che «in questo mondo costituita e organizzata come una società, subsistit<sup>35</sup> nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui», riconosce che «al di fuori del suo organismo visibile si trovano parecchi elementi di santificazione e di verità, che, quali doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica». Esplicitando e applicando questa affermazione soprattutto alle Chiese orientali ortodosse, UR 15 afferma che, queste Chiese, «quantunque separate, hanno veri sacramenti e soprattutto, in forza della successione apostolica, il sacerdozio e l'Eucaristia, per mezzo dei quali esse restano ancora unite con noi da strettissimi vincoli», <sup>36</sup> e, perciò, «in queste singole Chiese la Chiesa di Dio è edificata e cresce»; di conseguenza, «il sacro Concilio, onde togliere ogni dubbio, dichiara che le Chiese d'Oriente [...] hanno facoltà di regolarsi secondo le proprie discipline» (UR 16).

Il can. 780 § 2 tratta dei matrimoni misti tra orientali cattolici e battezzati non cattolici, ortodossi<sup>37</sup> o protestanti<sup>38</sup>, regolati non solo dal diritto divino e dal diritto canonico orientale cattolico, ma anche da quello della parte battezzata non cattolica. Siccome il matrimonio è stato fondato da Dio, esso è regolato dal diritto divino naturale o positivo, proposto autenticamente dal supremo magistero della Chiesa. Questo diritto divino vincola tutti gli uomini, battezzati o non battezzati. Ma, poiché il matrimonio è uno dei sette sacramenti istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, e conferisce la grazia, cioè il matrimonio valido tra battezzati è *eo ipso* un vero sacramento, «e non in forza di un qualche automatismo, ma per la sua intima natura» <sup>39</sup>, esso è regolato anche dal diritto canonico. La Chiesa cattolica, per istituzione divina dispensatrice della grazia sacramentale, ha il diritto di regolare per i suoi membri la celebrazione e l'amministrazione di tutti i sacramenti della salvezza.

A seguito della promulgazione dell'Istruzione *Dignitas connubii*, il 25 gennaio 2005, specialmente gli artt. 2 e 4 «hanno rimediato a una seria lacuna nel CIC, con possibili conseguenze negative circa i matrimoni misti e hanno come fonte diretta i canoni 780 e 781 del CCEO, dai quali salvo qualche aggiustamento redazionale sono stati ripresi fedelmente. DC ha aggiunto invece

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Cf. J. PRADER, Disputationes Coetus Consultorum «De lege matrimoniali applicanda», Nuntia 5 (1977) 52-62.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Declaratio *Dominus Iesus*, de Iesu Christi atque Ecclesiae unicitate et universalitate salvifica, 6 augusti 2000, nn. 16-17, in *AAS* 92 (2000) 756-759.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Cf. Conseil Pontifical pour l'Unite des Chretiens, Directoire *La recherche de l'unité*, n. 122, in *AAS* 85 (1993) 1087.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Per quanto concerne il matrimonio tra cattolici e ortodossi e il matrimonio tra ortodossi da sottoporre all'esame di un Tribunale ecclesiastico latino, rinvio allo studio di L. LORUSSO, *Il diritto matrimoniale proprio dei fedeli ortodossi nella* Dignitas connubii, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008) 227-243.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Per la verifica di un matrimonio celebrato tra due protestanti da parte di un Tribunale ecclesiastico della Chiesa cattolica, rimando allo studio di P. BIANCHI, *Il giudice ecclesiastico e il matrimonio dei protestanti: quale diritto sostanziale deve applicare nella verifica della sua validità*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 23 (2010) 259-274. «La questione è importante soprattutto per un giudice del Tribunale ecclesiastico, perché, qualora fosse investito della competenza a giudicare della nullità di un matrimonio contratto tra due sposi appartenenti ad una comunità ecclesiale acattolica, egli dovrebbe valutare la validità della forma in cui quel matrimonio fu contratto in forza dell'art. 4 § 1, 2° della *Dignitas connubii*»: A. GIRAUDO, *La forma del matrimoni odei protestanti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 23 (2010) 275.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, Propositiones *Foedus matrimoniale*, 6 decembris 1977, 2.4, in EV 6/493.

rispetto ai due canoni del CCEO una precisazione riguardante il diritto da applicare ogni volta che il giudice deve giudicare la nullità di un matrimonio fra coniugi non battezzati»<sup>40</sup>.

Nei matrimoni misti<sup>41</sup>, dunque, si applica anche il diritto proprio della Chiesa o Comunità ecclesiale alla quale appartiene la parte non cattolica, ortodossa o protestante. L'applicazione del diritto proprio delle Chiese o Comunità ecclesiali non cattoliche riguarda solo gli impedimenti dirimenti di diritto puramente ecclesiastico, cioè che non sono di diritto divino positivo o naturale secondo l'interpretazione autentica della Chiesa cattolica; inoltre, non riguarda le leggi circa i difetti o i vizi del consenso<sup>42</sup>, lo scioglimento del vincolo, la convalidazione semplice e la sanazione in radice del matrimonio<sup>43</sup>.

#### Sentenze (dichiarazione) di nullità del matrimonio emesse dai tribunali delle Chiese ortodosse

Non è raro oggigiorno incontrare fedeli provenienti da territori della Chiesa ortodossa che intendono sposare cattolici, ma non possono farlo, in quanto hanno già un matrimonio fallito che si è concluso con una sentenza di divorzio o con una dichiarazione di nullità da parte di un tribunale della Chiesa ortodossa. Come procedere in simili casi? Quale valore ha per la Chiesa cattolica una sentenza di nullità del matrimonio emanata da un tribunale della Chiesa ortodossa<sup>44</sup>?

Il CCEO ha riconosciuto una certa autorità giurisdizionale alle Chiese orientali non cattoliche, salvaguardando da una parte il diritto divino e dall'altra la competenza dell'autorità civile circa gli effetti meramente civili del matrimonio.

Dunque, se la Chiesa cattolica ha riconosciuto alle Chiese ortodosse la potestà di governo sul matrimonio, deve riconoscere, di conseguenza, anche il loro modo di procedere alla dichiarazione di nullità (annullamento) del matrimonio, sempre che questo non contrasti con il diritto divino.

A livello teologico e giuridico bisogna distinguere lo scioglimento di un matrimonio validamente celebrato dalla dichiarazione di nullità di un matrimonio invalido, cioè la dichiarazione di un fatto o dello stato di invalidità di un matrimonio.

La Chiesa cattolica riconosce la dichiarazione di nullità di un matrimonio emanata dalla Chiesa ortodossa, secondo le proprie leggi e i propri impedimenti posti per la validità, anche se tali impedimenti non esistono nell'ordinamento canonico cattolico, sempre che non siano contrari al diritto divino. La Chiesa cattolica non riconosce, però, il divorzio a motivo dell'adulterio, come avviene in alcune Chiese ortodosse, né l'applicazione del principio di oikonomia che considera contro il diritto divino, perché tali scioglimenti suppongono l'intervento dell'autorità ecclesiastica per rompere un patto matrimoniale valido.

Non è facilmente comprensibile il tipo di scioglimento operato nelle sentenze delle Chiese ortodosse e così si rimane nel dubbio. Nelle loro sentenze o decisioni è sconosciuta la distinzione fra "dichiarazione di nullità" e "annullamento" o "divorzio", e mancano, altresì, le motivazioni

<sup>41</sup> Per la disciplina generale rinvio al mio *Matrimoni misti*, in G. BATTISTELLA (a cura di), *Migrazioni*. *Dizionario socio*pastorale, Cinisello Balsamo 2010, 591-602.

42 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, Responsum I Utrum vitium, 25

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> P.V. PINTO, Gli articoli preliminari 1-7 della Dignitas connubii, in P.A. BONNET - C. GULLO (a cura di), Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione Dignitas connubii, Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 20-21.

novembris 1986, in AAS 79 (1987) 1132: il vizio di consenso per violenza o grave timore, di cui al can. 1103 del CIC (cf. CCEO, can. 825), si applica anche ai matrimoni dei non cattolici.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. J. Prader, Labor Consultorum Commissionis circa canones de Matrimonio, in Nuntia 8 (1979) 6.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> È stato posto alla Congregazione per le Chiese orientali un quesito concernente l'ammissibilità o meno di una sentenza di nullità di matrimonio emanata dalle autorità della Chiesa ortodossa copta per i suoi fedeli, uno dei quali vorrebbe risposare un cattolico orientale; l'annullamento fu concesso dopo che le parti ebbero ottenuto il divorzio civile. La Congregazione, nella sua risposta, allega il Votum di un canonista, il cui contenuto in iure et in facto riassumo. Cf. Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2000, 41-46. Le conclusioni del perito sono state giudicate affrettate da G.P. MONTINI, La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazione dello stato libero di fedeli ortodossi che hanno attentato il matrimonio civile, in Periodica 97 (2008) 95-96, nota 68.

sottese alle decisioni emanate. Nel dubbio dobbiamo considerare il matrimonio valido fino a prova contraria certa, perché il matrimonio a norma del can. 779 del CCEO gode del favore del diritto.

Perciò, è sempre meglio, *ad cautelam*, esaminare la validità del matrimonio celebrato nelle Chiese acattoliche orientali nei nostri Tribunali e secondo la nostra legge canonica, per permettere un secondo matrimonio di un fedele ortodosso con un fedele cattolico. E questo perché nel caso di matrimonio misto fra un cattolico e un acattolico, il can. 780 del CCEO impone l'applicazione anche della legge canonica cattolica. E la legge cattolica nel can. 802 § 1 considera il vincolo di un precedente matrimonio come un impedimento dirimente di diritto divino, che non può essere dispensato da nessuno.

Non si tratta qui di nullità di matrimonio, ma di *oikonomia* e di scioglimento, e che, almeno per il momento, bisogna stare per la validità del matrimonio, finché non abbiamo una sentenza chiara in merito. Il matrimonio celebrato nell'ortodossia è valido e gode del favore del diritto, a norma del can. 779, ed è valido finché non viene provato il contrario. Finché il primo matrimonio gode del favore del diritto, c'è l'impedimento di vincolo precedente, e il coniuge ortodosso non può contrarre nuove nozze con un fedele cattolico orientale, a norma del can. 802 del CCEO. Bisogna *ad cautelam* sottoporre l'esame della validità del matrimonio ad un Tribunale cattolico competente, che deciderà secondo la legge canonica cattolica orientale della validità o meno del matrimonio, per poter in seguito permettere la celebrazione di un matrimonio con un fedele cattolico orientale libero <sup>45</sup>.

Di recente una nota esplicativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha chiarito che «nell'ipotesi di un ortodosso divorziato che vuole sposare un cattolico, affinché possa contrarre un valido matrimonio, si esige che la parte ortodossa ottenga dai Tribunali ecclesiastici cattolici la dichiarazione di nullità del matrimonio precedente» con processo contenzioso ordinario o con processo documentale, nel caso di impedimento o difetto di forma; oppure con processo di dispensa super rato se il matrimonio non è stato mai consumato. «Il caso di un ortodosso che ha ricevuto dall'autorità della propria Chiesa una vera e propria dichiarazione di nullità del matrimonio e vuole sposare un cattolico, richiede un approccio differente. Affinché tali dichiarazioni siano riconosciute dalla Chiesa cattolica, occorre che siano accertate mediante procedura giudiziaria canonica [...]: a) il Tribunale di appello cattolico [...] deve decidere se sia sufficiente confermare con decreto la sentenza emanata dall'autorità ortodossa o, se necessario, ammettere la causa all'esame ordinario del secondo grado di giudizio (cf. cann. 1682 § 2 CIC e 1368 § 2 CCEO); b) il giudice di secondo grado di giudizio, nel processo documentale deve decidere se confermare la sentenza o rimandare la causa alla procedura ordinaria, cioè al tribunale di primo grado (cf. cann. 1688 CIC e 1374 CCEO)» <sup>46</sup>.

# Impedimenti dirimenti e dispensa nei matrimoni tra una parte cattolica orientale e una parte cattolica latina

Sia il CCEO, nel can. 778, sia il CIC, nel can. 1058, prescrivono che possono celebrare il matrimonio tutti coloro ai quali non è proibito dal diritto. E poiché il matrimonio è un patto tra due persone, uomo e donna, «l'impedimento, anche se sussiste da una sola delle parti, rende tuttavia invalido il matrimonio» (CCEO, can. 790 § 2). In materia di impedimenti matrimoniali, tra i due Codici vi sono alcune differenze, specie riguardo all'impedimento di ratto, di affinità, di pubblica onestà e di parentela spirituale.

Secondo il can. 806 del CCEO, non può essere celebrato validamente il matrimonio con una persona rapita, uomo o donna. L'impedimento si estende sia alla donna, vittima di rapimento, sia

45

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Molte Chiese ortodosse ratificano la sentenza di divorzio emessa dai tribunali civili di un matrimonio celebrato in chiesa. Invece in altre Chiese ortodosse, come nel Medio Oriente, le autorità ecclesiastiche – alle quali spetta l'esclusiva competenza in materia matrimoniale – emettono sentenze di scioglimento del matrimonio religioso per *oikonomia*.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Nota explicativa *Più volte*, quoad pondus canonicum divortii orthodoxi, 20 dicembre 2012, in *Communicationes* 49 (2012) 357-359.

all'uomo, vittima di rapimento. Non può essere celebrato validamente il matrimonio non solo con una donna rapita, ma anche con un uomo rapito. Mentre secondo il can.1089 del CIC, non può essere celebrato validamente il matrimonio con una donna rapita; non si prevede il caso dell'uomo rapito.

Secondo il can. 809 § 1 del CCEO, l'affinità dirime il matrimonio in qualunque grado della linea retta e nel secondo grado della linea collaterale, mentre secondo il can. 1092 del CIC, l'affinità dirime il matrimonio solo nella linea retta in qualunque grado. Ciò significa che nel diritto orientale, non è valido il matrimonio celebrato, ad esempio, tra il marito e la sorella della moglie deceduta, e viceversa. Per cui, un vedovo latino può sposare la cognata orientale; invece, una vedova orientale non può sposare il cognato latino. Per la parte orientale è necessaria la dispensa, che può essere concessa dal Gerarca proprio della parte orientale.

L'impedimento di pubblica onestà, secondo il can. 810 del CCEO, sorge oltre che da un matrimonio invalido, dopo che si è instaurata la vita comune, e da un concubinato notorio o pubblico (come nel CIC, can. 1093), anche dall'instaurazione della vita comune di coloro che, essendo tenuti alla forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, hanno attentato il matrimonio davanti a un ufficiale civile, oppure a un ministro acattolico. Questo impedimento dirime il matrimonio nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, come pure tra la donna e i consanguinei dell'uomo. Secondo il can. 1093 del CIC, l'impedimento di pubblica onestà sorge solo dal matrimonio invalido, oppure da concubinato pubblico e notorio, poiché il matrimonio civile, agli effetti della prova, è sempre stato considerato un matrimonio non esistente 47.

Nel CCEO esiste anche l'impedimento di parentela spirituale sorta dal battesimo. Secondo il can. 811 § 1 del CCEO, non può essere celebrato validamente il matrimonio tra il padrino e il battezzato e i suoi genitori. Questo impedimento è stato abrogato nel CIC. Il padrino latino può sposare la sua figlioccia orientale o la sua madre. Ma la sua figlioccia orientale o sua madre non può sposare il padrino latino. Per la parte orientale è necessaria la dispensa, che può essere concessa dal Gerarca del luogo proprio della parte orientale.

Infine, quanto agli impedimenti in genere, il can. 792 del CCEO ammette che per diritto particolare di una Chiesa *sui iuris*, per una causa gravissima, d'intesa con i Vescovi eparchiali delle altre Chiese *sui iuris* interessate e dopo aver consultato la Sede Apostolica, si possano stabilire altri impedimenti dirimenti, oltre quelli stabiliti nel Codice. Invece, il can. 1075 § 2 del CIC esplicitamente prescrive che «compete alla sola suprema autorità della Chiesa stabilire altri impedimenti per i battezzati». Qualora, dunque, una Chiesa orientale *sui iuris* stabilisse altri impedimenti, questi inciderebbero sui matrimoni tra latini e orientali, ascritti a quella Chiesa orientale, in base al principio, secondo il quale «l'impedimento, anche se sussiste da una sola delle parti, rende tuttavia invalido il matrimonio» (CCEO, can. 790 § 2). Inoltre, prima di stabilire impedimenti per diritto particolare, bisogna intendersi anche con i Vescovi latini che esercitano la loro potestà sullo stesso territorio.

Quanto alla dispensa dagli impedimenti, si possono prospettare diversi casi.

Nei territori dove è stata eretta una gerarchia per i fedeli di una Chiesa *sui iuris*, il proprio Gerarca del luogo può dispensare i suoi sudditi dagli impedimenti di diritto ecclesiastico, a norma del can. 795 del CCEO. Ad esempio, in Francia dove esiste una eparchia armeno-cattolica, spetta al Vescovo eparchiale armeno dispensare i fedeli armeni dovunque dimorino entro il territorio della Francia; tale competenza non spetta all'Ordinario latino del luogo dove i fedeli armeni hanno il domicilio o il quasi-domicilio.

Nei territori, invece, dove non è stata eretta una gerarchia per i fedeli di una Chiesa *sui iuris*, il proprio Gerarca del luogo per quei fedeli è il Gerarca di un'altra Chiesa *sui* iuris, anche della Chiesa latina (cf. can. 916 § 5 del CCEO); egli può dispensare questi fedeli, suoi sudditi, dagli impedimenti di diritto ecclesiastico, a norma del can. 795 del CCEO.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Cf. Communicationes 15 (1983) 224.

Nel matrimonio tra una parte orientale e una parte latina, competente per la dispensa dagli impedimenti di diritto ecclesiastico è il rispettivo Gerarca o Ordinario del luogo.

#### La forma canonica e il ministro nei matrimoni interecclesiali

Secondo il can. 828 § 1 del CCEO, «sono validi soltanto i matrimoni che si celebrano con rito sacro alla presenza del Gerarca del luogo o del parroco del luogo o di un sacerdote al quale, dall'uno o dall'altro, è stata conferita la facoltà di benedire il matrimonio, e almeno di due testimoni [...]». Lo stesso canone nel § 2 esplicita il senso del rito sacro: «Questo rito si ritiene sacro con l'intervento stesso del sacerdote che assiste e benedice». Il can. 1108 del CIC stabilisce che «sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell'Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure del diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, e alla presenza di due testimoni [...]». Anzi, il can. 1112 § 1 del CIC prescrive che «dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano [...] può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni». Il can. 1108 § 2 del CIC esplicita il senso di questa «assistenza»: «Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa».

Nella Chiesa latina, il segno sacramentale del matrimonio è solamente il consenso delle parti legittimamente manifestato. Il ministro assiste in qualità di testimone qualificato al matrimonio celebrato dagli sposi con lo scambio del consenso. Di conseguenza, l'Ordinario o il parroco latino possono delegare un diacono ad assistere ai matrimoni; anzi il Vescovo diocesano può concedere anche a un fedele laico, uomo o donna, la delega di assistere ai matrimoni, a norma del can. 1112 § 1 del CIC.

«La delega del laico ad assistere alla celebrazione del matrimonio quale teste qualificato non implica alcun esercizio della potestà di ordine o di giurisdizione. Perciò nella Chiesa latina un fedele laico può essere deputato al ministero di fungere quale teste qualificato. Infatti prima del Concilio di Trento erano considerati validi, quanto alla forma, i matrimoni contratti soltanto davanti a un uomo laico» <sup>48</sup>.

Nelle Chiese orientali il segno sacramentale del matrimonio consiste nel reciproco consenso delle parti legittimamente manifestato (CCEO, can. 817) e nel rito sacro, cioè nella benedizione del sacerdote, elemento essenziale della forma canonica e condizione per la validità del matrimonio. Quindi, il sacerdote orientale assiste al matrimonio per chiedere la manifestazione del consenso degli sposi e per riceverla in nome della Chiesa. Tuttavia, egli non solo assiste, ma benedice il matrimonio. È proprio il sacerdote che celebra il matrimonio; benedire il matrimonio significa fungere da vero ministro del sacramento, in virtù della sua potestà di santificazione sacramentale ricevuta nell'ordinazione sacra. Anche il sacramento del matrimonio comprende la sua propria epiclesi, ossia l'invocazione dello Spirito Santo da parte del sacerdote sugli sposi battezzati – i quali costituiscono il patto matrimoniale mediante lo scambio dell'irrevocabile consenso personale – affinché siano uniti da Dio a immagine dell'unione nuziale indefettibile di Cristo con la Chiesa e siano consacrati l'uno all'altro dalla grazia sacramentale (cf. CCEO, can. 776 § 2). La benedizione nuziale è centrale, dunque, nella celebrazione del matrimonio, fa parte essenziale della forma canonica del matrimonio dell'isposi e dal rito liturgico propriamente detto delle nozze.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale*, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Nel rito bizantino il fidanzamento si celebra davanti alle porte della chiesa, cioè nel nartece. Nel rituale bizantino dei sacramenti, edito dalla Sede Apostolica, è prescritto che il sacerdote, va incontro agli sposi all'ingresso della chiesa dove essi attendono, e prima di iniziare il rito del fidanzamento, interroga gli sposi, se intendono unirsi in matrimonio in piena libertà, cioè chiede espressamente e riceve in nome della Chiesa la manifestazione del loro consenso, il quale è l'atto che costituisce il matrimonio nell'ordine della creazione, cioè del diritto naturale (CIC, can. 1057 § 1; CCEO, cann. 776 § 1, 817 § 1, 837 § 1). Avuta la manifestazione del consenso, il sacerdote introduce gli sposi per il rito dell'incoronazione nella chiesa. È significativo il fatto che lo scambio del consenso in presenza del sacerdote avviene

È vero che l'atto che costituisce il «contratto» del matrimonio è il consenso delle parti, cioè l'atto di volontà con cui un uomo e una donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio (CCEO, can. 817 § 1; CIC, can. 1057), ma nella teologia orientale non è l'atto umano del consenso legittimamente manifestato dalle parti che opera il sacramento; il consenso è la condizione essenziale *sine qua non*, ma chi opera è lo Spirito Santo mediante il ministero *epicletico* del sacerdote. È vero che Cristo Signore ha elevato tra i battezzati il patto matrimoniale alla dignità di sacramento, e che tra i battezzati non può sussistere un valido patto o contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento (CCEO, can. 776 § 2; CIC, can. 1055), ma perché ciò avvenga nella Chiesa si richiede l'opera dello Spirito Santo per mezzo del ministero del sacerdote, ministro della grazia sacramentale. Nelle Chiese orientali, la forma liturgica e la forma giuridica del matrimonio sono inseparabili<sup>50</sup>.

I Codici, orientale e latino, rispecchiano due teologie con accentuazioni diversificate circa il sacramento del matrimonio. In conclusione, si può affermare che nelle Chiese orientali i ministri del sacramento del matrimonio sono gli sposi assieme al sacerdote che benedice, salvo le eccezioni menzionate nel CCEO (cann. 832 § 1, 835, 845 § 2; 846 § 2 e 848)<sup>51</sup>.

Nella prassi pastorale si possono presentare alcuni problemi di diritto matrimoniale interecclesiale, riguardanti specialmente la celebrazione del matrimonio di fedeli orientali davanti al parroco latino o a un sacerdote latino delegato, la celebrazione del matrimonio di orientali cattolici davanti a un diacono delegato della Chiesa latina e la celebrazione del matrimonio di orientali cattolici davanti a un fedele laico latino <sup>52</sup>.

Quanto alla competenza di benedire il matrimonio, ambedue i Codici prescrivono una norma di identico tenore, cioè il Gerarca del luogo e il parroco del luogo orientali benedicono validamente un matrimonio entro i confini del proprio territorio, sia che gli sposi siano loro sudditi, sia che non lo siano, purché almeno una delle parti sia ascritta alla propria Chiesa *sui iuris* (CCEO, can. 829 § 1). L'Ordinario del luogo e il parroco latini assistono validamente un matrimonio entro i confini del proprio territorio, sia che gli sposi siano loro sudditi, sia che non lo siano, purché almeno una delle parti sia di rito latino (CIC, can. 1109). Perciò, sarebbe invalido, di regola, il matrimonio di due orientali cattolici celebrato nella Chiesa latina, senza delega. Il matrimonio sarebbe invalido in forza del can. 1109 del CIC, non essendo competente ad assistere il parroco latino. Questi, infatti, non è, di norma, pastore proprio dei fedeli di un'altra Chiesa orientale *sui iuris* <sup>53</sup>. Ma tale matrimonio può essere valido, se i fedeli orientali sono affidati alla cura pastorale dell'Ordinario o del parroco latino, a norma dei cann. 38 e 916 §§ 4-5 del CCEO.

Quanto alla delega di benedire un determinato matrimonio, il can. 830 § 1 del CCEO stabilisce che «il Gerarca del luogo e il parroco del luogo finché svolgono legittimamente l'ufficio possono conferire ai sacerdoti di qualsiasi Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, la facoltà di benedire un determinato matrimonio entro i confini del loro territorio». Il can. 1111 § 1 del CIC stabilisce che «l'Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che esercitano validamente l'ufficio, possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltà anche generale di assistere ai matrimoni entro i confini del proprio territorio». Questa norma riguarda, ovviamente, sacerdoti e diaconi latini, ma interpretandola alla luce del can. 830 § 1 del CCEO, in quanto «luogo parallelo» (CCEO, can.1499; CIC, can. 17), si può affermare che l'Ordinario o il parroco latino del luogo possono delegare anche a sacerdoti orientali la facoltà di assistere e benedire i matrimoni di fedeli latini. Questa

17

davanti alle porte della chiesa, prima del rito liturgico propriamente detto delle nozze, che si celebra dentro la chiesa. Vedi *Aghiasmatarion* (Rituale bizantino greco dei sacramenti), Vol. I, Roma 1954, 76.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Istruzione *Il Padre incomprensibile*, n. 82, in EV 15/174-175.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Cf. J. PRADER, Divine worship and the sacraments (cc. 667-895), in G. NEDUNGATT (a cura di), A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of Eastern Churches, 543.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Cf. J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale*, 38-41.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Simili casi avvengono non di rado negli USA e in Canada. Cf. *Ibidem*, 20

interpretazione è imposta soprattutto dal principio di pari dignità nei diritti e doveri delle Chiese orientali e della Chiesa latina<sup>54</sup>.

Il problema si pone in genere nel caso di matrimoni tra cattolici orientali e latini, e specialmente nel caso in cui i cattolici orientali sono affidati alla cura pastorale dell'Ordinario latino. Per cui, ci si chiede, se l'Ordinario latino possa delegare un diacono latino a celebrare (assistere) il matrimonio tra un fedele latino e un fedele orientale oppure tra due orientali.

Alcuni Autori sostengono che, se si tratta di una parte latina e di una parte orientale, e il matrimonio si celebra nella Chiesa latina, si applica la legge latina; per cui può essere delegato un diacono latino ad assistere a questo matrimonio. Se si tratta, invece, di due orientali, sudditi dell'Ordinario latino, a tutti gli effetti, a norma del can. 916 § 5 del CCEO, e il matrimonio si celebra nella Chiesa latina, si richiede che il ministro latino assistente al matrimonio, oltre a chiedere il consenso, deve impartire la benedizione nuziale, riservata al sacerdote, ma estesa nella Chiesa latina anche al diacono<sup>55</sup>; ovviamente, in questo caso il parroco latino assiste validamente al matrimonio degli orientali soltanto se gli è stata concessa la facoltà dal proprio Ordinario.

Quanto al primo caso, cioè a quello del diacono delegato ad assistere al matrimonio, per sostenere tale tesi, si ricorre a LG 29, che, pur affermando che «ai diaconi sono imposte le mani non per il sacerdozio ma per il servizio», aggiunge che «appartiene al diacono, secondo le disposizioni stabilite dalla competente autorità, amministrare solennemente il battesimo [...] e in nome della Chiesa assistere e benedire il matrimonio [...]».

Tuttavia, il diacono latino non può benedire il matrimonio sia tra una parte latina e una parte orientale, sia tra due orientali, perché contrario alla tradizione teologica e canonica delle Chiese orientali. I *sacri canones* dei primi secoli non permettevano al diacono di benedire il matrimonio.

Quanto alla celebrazione del matrimonio fra cattolici orientali o fra una parte cattolica orientale e una parte cattolica latina o fra una parte cattolica latina e una parte ortodossa davanti a un fedele laico latino, in virtù del can. 1112 § 1 del CIC, gli Autori sostengono che tale matrimonio sarebbe invalido, per mancanza di rito sacro, dato che il fedele laico non può essere ministro del rito sacro, essendo questa potestà, nella disciplina orientale, connessa con l'ordine sacro e riservata al sacerdote<sup>56</sup>.

Quanto ai matrimoni misti tra cattolici – orientali o latini – e ortodossi, il matrimonio è valido se viene celebrato da un sacerdote, cattolico o ortodosso (CCEO, can. 834 § 2; CIC, can. 1127 § 1). Bisogna in questo caso che gli Ordinari latini non deleghino un diacono o un laico. Nel matrimonio tra cattolici – orientali o latini – e protestanti o non battezzati, si richiede per la validità l'osservanza della forma canonica (CCEO, can. 828; CIC, can. 1108).

Quanto, poi, alla dispensa dalla forma canonica nel caso di matrimoni misti fra cattolici latini e protestanti o tra cattolici latini e non battezzati, l'Ordinario latino del luogo, in virtù del can. 1127 § 2 del CIC, può dispensare; invece per gli orientali, questa dispensa, secondo il can. 835 CCEO, è riservata alla Sede Apostolica o al Patriarca per gravissima causa. Per cui riteniamo che l'Ordinario latino non potrebbe dispensare dalla forma nel caso di matrimonio tra un orientale cattolico, suo suddito, con una parte protestante o con una parte non battezzata.

Infine, il can. 831 § 2 del CCEO stabilisce che «il matrimonio si celebri davanti al parroco del futuro sposo, a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente o una giusta causa non scusi». Una simile norma non esiste nel CIC, per cui non vincola la Chiesa latina.

Da notare anche un'altra norma del CCEO che manca nel CIC, cioè quella del can. 833: «§ 1. Il Gerarca del luogo può concedere a qualsiasi sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli di qualsiasi Chiesa orientale acattolica i quali non possono recarsi dal proprio sacerdote senza un grave disagio, se lo chiedono spontaneamente e purché non vi sia nulla che

.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Cf. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Istruzione *Il Padre incomprensibile*, n. 83, in EV 15/177.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Cf. J. PRADER, La legislazione matrimoniale latina e orientale, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Cf. *Ibidem*, 40.

ostacoli la valida e lecita celebrazione del matrimonio». La norma è stata introdotta per esigenze pastorali ed ecumeniche <sup>57</sup>.

## I testimoni acattolici nei matrimoni dei cattolici, orientali o latini

Nei matrimoni dei cattolici orientali sono ammessi come testimoni i cattolici latini, e viceversa; sono, altresì, ammessi alla funzione di testimoni anche i battezzati non cattolici. Il precedente direttorio ecumenico Ad totam Ecclesiam stabiliva in merito: «A causa della stretta comunione fra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate [...], nella celebrazione del matrimonio nella Chiesa cattolica è possibile ammettere come paraninfi o testimoni i fratelli separati. E al cattolico è lecito fungere da paraninfo o testimone nel matrimonio debitamente celebrato tra fratelli separati» <sup>58</sup>. Anche il nuovo direttorio ecumenico stabilisce: «Una persona appartenente a una Chiesa orientale (ortodossa) può essere testimone in un matrimonio nella Chiesa cattolica; parimenti una persona appartenente alla Chiesa cattolica può essere testimone in matrimonio, celebrato secondo le regole, in una Chiesa orientale (ortodossa). In tutti i casi, questo modo di fare deve essere conforme alla disciplina generale delle due Chiese, circa le regole di partecipazione a tali matrimoni»<sup>59</sup>. La stessa norma vige per i protestanti; infatti, il precedente direttorio ecumenico stabiliva in proposito: «Nella celebrazione del matrimonio cattolico è permesso che i fratelli separati fungano da testimoni ufficiali; altrettanto dicasi anche per i cattolici, circa i matrimoni che secondo le norme si celebrano tra i fratelli separati»<sup>60</sup>. Anche il nuovo direttorio ecumenico stabilisce: «I membri delle altre Chiese o Comunità ecclesiali possono essere testimoni a una celebrazione di matrimonio in una Chiesa cattolica. Anche i cattolici possono essere testimoni ai matrimoni che sono celebrati nelle altre Chiese e Comunità ecclesiali»<sup>61</sup>. Quanto alla prassi pastorale da seguire, tenendo conto della funzione dei testimoni nel matrimonio orientale, sarà opportuno distinguere maggiormente il caso degli ortodossi da quello dei protestanti.

### Il matrimonio di due orientali acattolici dinanzi a un sacerdote cattolico

L'art. 43 del *Vademecum* chiarisce che la Chiesa cattolica, in forza dei cann. 1109 del CIC e 829 § 1 del CCEO, non è competente ad assistere al matrimonio tra due orientali non cattolici, in quanto non sono tenuti alla forma canonica<sup>62</sup>. Tuttavia è permesso al Gerarca cattolico orientale, a tenore del can. 833 di autorizzare un sacerdote cattolico a benedire il matrimonio di due fedeli orientali non cattolici, purché si rispettino, cumulativamente, 5 condizioni: impossibilità di adire il proprio sacerdote ortodosso senza grave disagio, richiesta spontanea delle parti, assenza di ostacolo per la valida e lecita celebrazione, informazione previa dell'autorità della Chiesa orientale acattolica competente di almeno uno dei fedeli ortodossi. Quest'ultima condizione per alcuni Autori<sup>63</sup> è per la liceità e si tratta di autorizzazione da chiedere e ottenere dal Gerarca ortodosso, per altri<sup>64</sup>, invece, essa non è per la liceità e deve limitarsi alla mera informazione, non all'autorizzazione. L'informazione dovrebbe essere sempre fatta, anche a celebrazione avvenuta, in quanto si

<sup>58</sup> SECRETARIATUS AD CHRISTIANORUM UNITATEM FOVENDAM, Directorium *Ad totam Ecclesiam*, 14 maii 1967, n. 49, in EV 2/1242.

<sup>63</sup> Così, ad esempio, J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale*, 73.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Cf. Nuntia 28 (1989) 115.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> CONSEIL PONTIFICAL POUR L'UNITE DES CHRETIENS, Directoire *La recherche de l'unité*, n. 128, in *AAS* 85 (1993) 1088.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> SECRETARIATUS AD CHRISTIANORUM UNITATEM FOVENDAM, Directorium Ad totam Ecclesiam, n. 58, in EV 2/1251.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> CONSEIL PONTIFICAL POUR L'UNITE DES CHRETIENS, Directoire *La recherche de l'unité*, n. 136, in *AAS* 85 (1993) 1090.

<sup>62</sup> Vademecum, n. 25, in ECEI 8/3423.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Così, ad esempio, H. ALWAN, *Commento al can. 833*, in P.V. PINTO (a cura di), *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001, 714-715.

garantisce, in tal modo, la registrazione e gli effetti civili del matrimonio, cose cui deve provvedere l'autorità ortodossa, come prescrive l'art. 43 del *Vademecum*<sup>65</sup>.

Tale benedizione differisce dalla forma canonica; essa non conferisce la dignità sacramentale ai matrimoni celebrati in tal modo, anche se molte Chiese ortodosse riconoscono la validità naturale dei matrimoni celebrati senza il *ritus sacer* quando è impossibile recarsi dal sacerdote ortodosso.

Questa disposizione non è presente nel Codice latino, per cui gli Ordinari del luogo latini non godono di questa facoltà, se non l'abbiano ricevuta espressamente dalla Sede Apostolica<sup>66</sup>.

La questione circa l'assistenza da parte di un ministro cattolico al matrimonio di due acattolici orientali era già emersa in occasione della pubblicazione di orientamenti pastorali per i fedeli orientali acattolici da parte della Conferenza episcopale spagnola nel 2006<sup>67</sup>. Gli artt. 20-21 dei citati Orientamenti sono molto simili a quanto dispone il Vademecum della CEI all'art. 43, con la notevole differenza che nell'art. 43 si precisa che «spetta alla Chiesa non cattolica provvedere che esso sia registrato e ottenga gli effetti civili». La precisazione è molto importante proprio ai fini della registrazione e degli effetti civili di un matrimonio tra cattolici orientali celebrato da un ministro cattolico. Nel caso della Spagna, in dottrina 68 ci si è chiesto se lo Stato spagnolo può ammettere la validità civile automatica di un matrimonio ortodosso benedetto da un sacerdote cattolico. La risposta dovrebbe essere negativa, in quanto il sacerdote cattolico non è competente su quei fedeli, in quanto egli ha solo ottenuto la licenza dal Gerarca cattolico del luogo di benedire il matrimonio di quei fedeli. Per questo motivo, credo, il Vademecum della CEI ha precisato che spetta alla Chiesa non cattolica la registrazione per gli effetti civili di un matrimonio celebrato in tal modo. Se, infatti, il sacerdote cattolico ha benedetto un matrimonio tra acattolici orientali previa licenza del Gerarca cattolico orientale e previa intesa con il Gerarca ortodosso interessato, questo matrimonio, se riconosciuto valido dalla Chiesa acattolica orientale<sup>69</sup> può essere facilmente riconosciuto anche agli effetti civili.

### Lo stato libero della parte orientale acattolica

Premesso che lo stato libero deve essere provato sia nel caso previsto dall'art. 43 del *Vademecum*, quando cioè il sacerdote cattolico riceve la facoltà dal Gerarca cattolico orientale di benedire il matrimonio tra due ortodossi, sia nel caso di matrimonio misto tra parte cattolica e parte ortodossa, gli artt. 44 e 45 prospettano due fattispecie diverse tra loro.

La prima fattispecie prevede la prova dello stato libero della parte orientale non cattolica durante l'investigazione prematrimoniale.

La seconda fattispecie prospetta il caso della parte ortodossa sposata senza il rito sacro e poi divorziata; in questo secondo caso, per la prova dello stato libero, non è sufficiente l'investigazione prematrimoniale, ma è necessario ricorrere alla procedura giudiziale presso il tribunale ecclesiastico

<sup>65</sup> Vademecum, n. 25, in ECEI 8/3423.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Vademecum, n. 43, nota 70, in ECEI 8/3446.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones, in Ius Ecclesiae 18 (2006) 852-860.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Così, ad esempio, P. GEFAELL, *Nota ai documenti della Conferenza episcopale spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici*, in *Ius Ecclesiae* 18 (2006) 873-874.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> «Di norma, il matrimonio celebrato in questa forma straordinaria, non è riconosciuto valido dalle Chiese orientali acattoliche, eccettuata la Chiesa caldea»: J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e Occidente*, Roma 1992, 218; lo stesso Autore, però, successivamente ha seguito una via più possibilista: «Se i ministri cattolici possono amministrare lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali non cattoliche (can. 667 § 3 CCEO; can. 844 § 3 CIC), possono anche benedire il matrimonio di questi fedeli, ove la necessità lo esiga»: ID., *La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi*, 74.

competente<sup>70</sup> quando sorga il dubbio sulla possibilità di celebrare matrimonio con rito sacro senza grave incomodo e sulla esistenza del battesimo di almeno una parte<sup>71</sup>.

In questi due ultimi casi si ritiene che il tribunale ecclesiastico abbia strumenti più idonei ed efficaci al fine di comprovare l'impossibilità di adire il ministro sacro proprio e in tal caso sarà il tribunale a decidere se procedere per via documentale o con procedura ordinaria, oppure di comprovare se la parte ortodossa era validamente battezzata – e allora il matrimonio fu attentato – o invece il battesimo non era valido – e allora il matrimonio è da considerarsi valido anche se la forma fu solo civile –.

# Quando la parte orientale acattolica è divorziata<sup>72</sup>

L'art. 46 del *Vademecum* presenta il caso di dichiarazioni di stato libero rilasciate da autorità ecclesiastiche ortodosse riguardanti matrimoni ortodossi falliti e, a seguito di pronunzia di divorzio civile, la parte ortodossa divorziata intende contrarre matrimonio canonico con una nuova comparte cattolica.

L'art. 46 precisa che «la dichiarazione di stato libero rilasciata dalla competente autorità orientale non cattolica non coincide con una dichiarazione di nullità. Permane quindi l'impedimento di legame, fino al momento in cui il precedente matrimonio sia dichiarato nullo con sentenza esecutiva da un tribunale ecclesiastico cattolico, oppure, se ne sussistono le condizioni, sia sciolto dal Romano Pontefice per inconsumazione o *in favorem fidei*»<sup>73</sup>.

La dichiarazione di stato libero rilasciata da autorità ortodosse non è una dichiarazione di nullità. L'art. 46 fa suo il pronunciamento della Segnatura circa le dichiarazioni di stato libero rilasciate dalle autorità della Chiesa ortodossa romena <sup>74</sup>.

Il tribunale ecclesiastico cattolico è competente a dichiarare nullo il matrimonio celebrato tra due ortodossi<sup>75</sup>.

Ci si può chiedere quale sia il diritto da applicare nel giudicare la validità del matrimonio di acattolici orientali.

Il can. 781 del CCEO, fatto proprio dall'istruzione *Dignitas connubii*, art. 4 § 1, come già detto, colma in tal modo una lacuna, almeno nel diritto matrimoniale processuale latino, e introduce una nuova norma positiva che stabilisce espressamente quali leggi devono essere osservate qualora la Chiesa cattolica dovesse giudicare della validità di un matrimonio contratto dai battezzati non cattolici, ossia circa la capacità giuridica degli acattolici di contrarre matrimonio e la forma della celebrazione del medesimo. Ovviamente non si tratta qui della "canonizzazione" delle leggi non cattoliche, ma della pura accettazione formale della disciplina alla quale difatti sono tenuti i non cattolici. Questa norma positiva era necessaria soprattutto per ragioni giuridiche e pastorali, per evitare i conflitti di diritto, cioè quelli provenienti dall'eventuale riconoscimento da parte del diritto

<sup>71</sup> Ibidem, 25-26. Per un acuto e approfondito studio in merito si può vedere G.P. MONTINI, La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazione dello stato libero di fedeli ortodossi che hanno attentato il matrimonio civile, in Periodica 97 (2008) 47-98; per una trattazione più sintetica ID., Come si accerta lo stato libero di un ortodosso sposato civilmente, in Quaderni di diritto ecclesiale 21 (2008) 244-255.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Così si è espresso il SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, Quaesitum *Excellentissime Domine*, 3 ianuarii 2007, in *Periodica* 97 (2008) 45-46.

Da qui in avanti riprendo quanto ho già scritto nel mio articolo *I matrimoni misti nella legislazione cattolica*. Aspetti del Vademecum per la pastorale verso gli orientali non cattolici, in Nicolaus 2 (2010) 60-66.
 Vademecum, n. 26, in ECEI 8/3424.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, Declaratio *Relate ad quandam*, 20 octobris 2006, in *Communicationes* 29 (2007) 66-67. Puntuali commenti alla dichiarazione in parola si trovano in P. GEFAELL, *La giurisdizione delle Chiese ortodosse per giudicare sulla validità del matrimonio dei loro fedeli*, in *Ius Ecclesiae* 19 (2007) 774-791; P. BIANCHI, *Dichiarazioni di stato libero rilasciate da autorità ecclesiali ortodosse. Una recente dichiarazione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008) 256-265.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Per tale problematica, anche alla luce di *Dignitas connubii*, artt. 2 e 4 § 1, rimando al già citato L. LORUSSO, *Il diritto matrimoniale dei fedeli ortodossi nella* Dignitas connubii, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008) 227-243.

canonico cattolico dei matrimoni di acattolici, invalidamente contratti secondo la propria normativa <sup>76</sup>.

La questione affrontata dal can. 781 non è solo teorica, ma di importanza anche pratica. Già nel 1992, Prader osservava in proposito: «Sempre più frequentemente cristiani ortodossi divorziati chiedono ai tribunali ecclesiastici cattolici la dichiarazione di nullità del matrimonio al fine di poter celebrare nuovo matrimonio con parte cattolica. Se il motivo di nullità è un vizio del consenso fondato sul diritto naturale o su un impedimento di diritto divino o naturale, devono essere applicate le norme del diritto canonico. Se trattasi invece di matrimonio nullo a causa di un vizio del consenso fondato sul diritto meramente ecclesiastico (per esempio timore grave, errore doloso, consenso condizionato) o a causa di un impedimento dirimente di diritto umano o a causa di difetto di forma, i giudici dovranno tenere conto della disciplina ortodossa rispettiva» 77. Quanto alla forma della celebrazione del matrimonio tra gli ortodossi, nella cui Chiesa ci sono veri sacramenti, la Chiesa cattolica riconosce la validità di questo matrimonio, purché il matrimonio sia stato celebrato da un sacerdote con rito sacro. Infatti, il rito sacro, cioè la benedizione sacerdotale sacramentale costituisce per la Chiesa ortodossa un elemento costitutivo della forma canonica richiesta per la valida celebrazione del matrimonio.

Se vi siano le condizioni si può seguire anche la procedura amministrativa di scioglimento per inconsumazione o in favore della fede.

Circa lo scioglimento per inconsumazione, deve essere certo che il matrimonio da sciogliere per tale via è rato, quindi sacramento; ed è tale solo quello contratto tra due battezzati; mentre, se almeno una parte non è battezzata si può percorrere la via dello scioglimento in favore della fede.

Circa la modalità di scioglimento *in favorem fidei* è stato osservato: «Non ha invece alcun ingresso, dato che l'ipotesi di partenza è che si tratti del matrimonio di due battezzati (acattolici orientali), la possibilità di scioglimento del matrimonio cosiddetto *in favorem fidei*, che presuppone appunto come base di partenza un matrimonio non sacramentale»<sup>78</sup>.

Ciò vale in riferimento stretto alla fattispecie della dichiarazione della Segnatura del 20 ottobre 2006, ma l'art. 46 del *Vademecum* prevede questa possibilità dello scioglimento in favore della fede, la quale va attuata unicamente quando almeno una delle due parti ortodosse non è battezzata o il cui battesimo è invalido.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> J. PRADER, Labor Consultorum Commissionis circa canones de Matrimonio, in Nuntia 8 (1979) 6-7.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> ID., Il matrimonio in Oriente e Occidente, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> P. BIANCHI, Dichiarazioni di stato libero rilasciate da autorità ecclesiali ortodosse. Una recente dichiarazione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in Quaderni di diritto ecclesiale 21 (2008) 264.